



Decisione n. FVG/ 20 /2014/FRG

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

II Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE: dott. Carlo CHIAPPINELLI
CONSIGLIERE: avv. Fabrizio PICOTTI
PRIMO REFERENDARIO: dott.ssa Oriella MARTORANA, relatore

Deliberazione del 27 febbraio 2014

avente ad oggetto il controllo sui rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Friuli Venezia Giulia per l'anno 2013

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

visto il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della sezione adottato con le deliberazioni n. 2/sez.pl./2004, n. 5/sez.pl./2004 e n. 232/sez.pl./2011;

visto l'art. 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e di funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre, n. 213;

vista la legge regionale del Friuli Venezia Giulia 28 ottobre 1980, n. 52, come modificata e integrata dalla legge regionale Friuli Venezia Giulia 9 agosto 2013, n. 10;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 69, adottata nella seduta del 30 ottobre 2013, recante "Regolamento di attuazione della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come modificata dalla legge regionale 9 agosto 2013, n. 10, concernente l'impiego dei contributi erogati dal Consiglio regionale ai Gruppi consiliari e le modalità per la

rendicontazione della relativa spesa;

vista la deliberazione della Sezione Plenaria n. 2/2014/INPR del 16 gennaio 2014 con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo della Sezione per l'anno 2014;

viste le ordinanze presidenziali n. 2/2014 del 16 gennaio 2014, relativa alle competenze ed alla composizione dei Collegi della Sezione, e n. 8/2014 del 17 febbraio 2014 relativa alle attribuzioni del II Collegio;

vista l'ordinanza presidenziale n. 11 del 24 febbraio 2014 con la quale è stato convocato il II Collegio per il giorno 27 febbraio 2014, presso la sede della Sezione, per deliberare sull'argomento "Disamina dei rendiconti dei Gruppi consiliari ex art. 1, commi 9-12, D.L. 174/2012;

udito nella Camera di consiglio del 27 febbraio il relatore, Primo Referendario Oriella Martorana;

Premesso in fatto

In data 14 febbraio 2014 sono pervenuti, con nota prot. n. 2022/P 1949 di pari data a firma del Presidente della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, i rendiconti dei Gruppi consiliari dell' XI legislatura "Partito democratico", "Popolo della Libertà", "Cittadini", "Movimento 5 Stelle", "Sinistra Ecologia e Libertà", "Autonomia Responsabile", "Lega Nord" e "Gruppo Misto", relativi alle spese effettuate con i fondi erogati dal Consiglio regionale nell'anno 2013, periodo 13 maggio-31 dicembre 2013, come inoltrati dal Presidente del Consiglio regionale con propria nota prot. n. 895 del 12 febbraio 2014.

La trasmissione dei sopracitati documenti contabili a questa Sezione regionale di controllo è stata disposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Nel termine di trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti questa Sezione è tenuta a pronunciarsi sulla regolarità degli stessi, ovvero, qualora riscontri che il rendiconto di esercizio di un Gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del predetto articolo, trasmette, entro il predetto termine, al Presidente della Regione una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, all'uopo fissando un termine non superiore a trenta giorni, con le conseguenze previste ai sensi dei commi 11 e 12 dell'art. 1 del D.L. 174/2012 in caso di mancato adeguamento ai rilievi come sopra formulati e comunicati.

In data 12 febbraio 2014 è altresì pervenuta, con nota prot. n. 826/P del 10 febbraio 2014 a firma del Presidente del Consiglio regionale, la relazione del Collegio dei Revisori dei conti svolta, giusta le previsioni della legge regionale n. 21/2012, art. 4, comma 1 bis, come inserito dall'art. 12, comma 10, lettera b) della legge regionale 5/2013, sulle spese effettuate dai Gruppi consiliari con i fondi erogati dal Consiglio regionale a decorrere dal 1° gennaio e sino alla fine della X legislatura (12 maggio).

Considerato in diritto

I.1 L'articolo 1 comma 9 del DL 174/2012 stabilisce che "Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale". Esso pone a carico di tutti i

soggetti che abbiano rivestito la natura giuridica di gruppo consiliare, in conformità agli statuti e alle leggi regionali relative, l'obbligo di predisporre ed approvare un rendiconto annuale al fine di "assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità".

La citata previsione, posta nel primo periodo del comma 9, implica, innanzitutto, che tutti i Gruppi sono obbligati a predisporre il rendiconto delle spese ed in secondo luogo che, per la predisposizione del rendiconto, vada rispettata una scansione annuale, nel senso che la legge non ammette un rendiconto che contempri più di una annualità. Tale termine, in sostanza, non lascia adito a dubbio nel senso di ricomprendere l'intera annualità, tanto da far ritenere non ricevibile una parziale documentazione prodotta in corso d' esercizio (cfr. in tal senso Sez. reg.le Lazio, delib. n. 239/2013/FRG).

Dall'insieme delle due previsioni potrebbe invero già dedursi che i Gruppi che abbiano avuto una vita di durata inferiore ad un anno, ad esempio per estinzione anticipata a seguito di confluenza in altro gruppo, ovvero per costituzione di un nuovo gruppo in corso d'anno o, infine, per cessazione della legislatura, sono comunque obbligati a presentare il rendiconto "annuale", naturalmente con riferimento all'effettivo periodo di esistenza del gruppo durante l'annualità considerata.

In tal senso, appare conforme al dettato normativo richiamato un'accezione degli eventi ricordati in termini di meri "fatti giuridici", dovendosi considerare per tali quegli accadimenti temporali che, se certamente idonei a modificare la realtà materiale, possono o meno essere giuridicamente rilevanti a seconda della concreta previsione che ne abbia fatto il legislatore.

Nel caso che ne occupa, la esclusiva considerazione, da parte del legislatore statale, dell'obbligo di rendicontazione entro il regime temporale dell'annualità non consente interpretazioni che possano avere come effetto quello di incidere, appunto, sull'adempimento, potendo esplicare effetti solo in relazione al periodo di tempo infraannuale cui si riferiscano i fatti gestionali e finanziari da assoggettare a rendicontazione annuale.

Il principio dell'annualità risulta confermato anche in sede di previsione e formulazione delle sanzioni. Dispone infatti il comma 11 del D.L.174/2012 che " *Nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate* " .

Il principio dell'annualità è altresì rafforzato dal collegamento con il bilancio (preventivo per la allocazione delle risorse corrispondenti) e consuntivo. Valga a tal proposito il richiamo all'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 1 del D.L. 174/2012, nella parte in cui prevede che " *Il rendiconto è altresì pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione* " .

In questo senso si pongono anche le specifiche disposizioni della l.r. n. 10/2013.

L'art. 15, al primo comma, prevede che " *Ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale* " ; al comma successivo dispone che " *Il rendiconto, sottoscritto dal*

presidente del gruppo, che ne attesta altresì la veridicità e la correttezza, è presentato al Presidente del Consiglio regionale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio cui si riferisce".

E ancora, al successivo art. 15 bis si legge che "I rendiconti dei gruppi consiliari sono allegati al conto consuntivo del Consiglio regionale".

Del resto, valga osservare che il principio dell'annualità è alla base di ogni sistema contabile e come tale alla base di ogni rendicontazione, configurandosi pertanto come principio a valenza e di portata generali.

I.2 Ritiene il Collegio di dover svolgere ulteriori considerazioni sulle ricadute che gli eventi sopra ricordati - quali la chiusura di una legislatura o la cessazione del gruppo in costanza di legislatura - hanno sugli obblighi di rendicontazione.

Osserva il Collegio che tali eventi, alla luce del descritto principio dell'annualità, vanno ad incidere sulla semplice articolazione documentale - che non potrà non essere frazionata, risolvendosi in una pluralità di rendiconti nell'ambito dello stesso esercizio - senza implicare conseguenze sulla stessa portata dei principi tutelati dalle disposizioni in questione.

Al riguardo, non appare invero potersi dubitare della singolarità ed autonomia di ogni documento, anche per la diversità dei gruppi, ancorché riferiti alle stesse formazioni politiche presenti nelle diverse legislature. La stessa testuale disciplina normativa, di fonte statale e regionale, fa riferimento, infatti, a singoli rendiconti, aventi ciascuno distinta e propria vita e responsabilità (così come suscettibili di specifiche analisi, valutazioni, effetti, anche con riguardo ad archi temporali di riferimento e alla decorrenza del relativo esame).

In questa logica va anche considerato che, alla luce del descritto principio dell'annualità, deve comunque attribuirsi rilievo - coerentemente alla lettera e alla *ratio* della norma - non alla sola predisposizione documentale, ma alla complessiva definizione, sia in termini di allocazione preventiva che di verifica a consuntivo, delle risorse apprestate e utilizzate per le finalità istituzionali dei gruppi consiliari. In altri termini, si tratta di identificare i nessi tra singole assegnazioni di risorse e bilancio regionale.

Ancora, nel senso dell'autonomia e singolarità dei rendiconti possono trarsi elementi di conferma da dati testuali.

Ed invero, la legge regionale n. 10/2013 opera una distinzione di procedure per rendiconti della X legislatura e la XI legislatura.

In base alla medesima legge 10 del 2013 possono altresì rinvenirsi aspetti attinenti non all'*an* del controllo ma solo al *quomodo* del controllo da parte della sezione di controllo.

I.3 Diversa è infatti l'analisi dei parametri del controllo che non appaiono doversi apprezzare in questa sede in termini di mera trasponibilità di quelli previsti con effetto dalla nuova legislatura, dovendosi *a contrario* aver riguardo ai parametri normativamente previgenti. Parametri che ritiene il Collegio vadano a inquadrarsi nel contesto delle finalità complessive del coordinamento della finanza pubblica e dell'intero sistema dei controlli.

Tali finalità, poste a tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, sono alla base del D. L. n. 174/2012, il cui art. 1, comma 1, dispone

che: " Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni(...)".

In altri termini, viene ribadita e rafforzata la funzione di controllo intestata a un organo terzo e neutrale, a garanzia del rispetto dei vincoli di finanza pubblica da parte dei diversi livelli di governo, in un'ottica di leale cooperazione tra la Corte medesima e le Autonomie regionali.

In questa logica, che attinge dunque al complessivo sistema dei controlli intestato alla Corte dei conti, quale emerge anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, e correttamente inquadrabile nelle altre norme ordinamentali e di attuazione statutaria, acquista significato seppur non esaustivo del complesso degli adempimenti normativamente prescritti (a livello statale/regionale) la nota a firma del Presidente del Consiglio regionale ed indirizzata al Presidente della sezione, nota che comunque testimonia l'intento di sottoporre al sindacato della sezione anche la valutazione sulle spese dei Gruppi consiliari della X legislatura.

Peraltro, come doverosamente ricordato nella nota di riscontro a firma del Presidente della sezione, permane l'esigenza di rispettare il complesso degli adempimenti anche procedurali normativamente previsti, in un percorso in cui la detta corrispondenza (se correttamente ascrivibile ai principi di doverosa e leale cooperazione istituzionale) non risulta idonea in quanto tale a integrare i presupposti di legge per la trasmissione dei rendiconti dei gruppi consiliari e l'attivazione delle procedure di controllo.

In definitiva, ritiene la Sezione necessario, ai fini del compiuto esercizio dell'attività di controllo introdotta dall'art. 1, commi 9-12, del DL 174/2012, l'esame dei rendiconti dei Gruppi consiliari comunque operanti nell'esercizio 2013, ancorché soggetti a differenziate discipline regionali quanto a modalità di rendicontazione interna in relazione alle due differenti legislature. E ciò in ossequio al principio dell'annualità della suddetta "rendicontazione esterna", chiaramente desumibile dal dato temporale previsto come termine per la trasmissione dei rendiconti stessi (60 giorni dalla chiusura dell'esercizio).

II. Passando a considerare i rendiconti sin qui trasmessi, ritiene il Collegio di dover tratteggiare i parametri e i criteri ai quali ancorare il proprio controllo, per come emergono, in particolare, dalla più volte citata legge regionale n. 10/2013 e dal relativo Regolamento di attuazione (la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 69, adottata nella seduta del 30 ottobre 2013, recante "Regolamento di attuazione della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come modificata dalla legge regionale 9 agosto 2013, n. 10, concernente l'impiego dei contributi erogati dal Consiglio regionale ai Gruppi consiliari e le modalità per la rendicontazione della relativa spesa"), anche in termini di corretta rilevazione dei fatti di gestione e di regolare tenuta della contabilità, nonché di completezza della documentazione inviata a corredo del rendiconto.

In via prioritaria, ritiene il Collegio di evidenziare che, alla luce del descritto principio dell'annualità, assume rilievo per le finalità del controllo intestato alla Sezione non la sola

dell'annualità, assume rilievo per le finalità del controllo intestato alla Sezione non la sola predisposizione documentale, ma la complessiva definizione, sia in termini di allocazione preventiva che di verifica a consuntivo, delle risorse apprestate e utilizzate per le finalità istituzionali dei gruppi consiliari. In altri termini, si tratta di identificare i nessi tra singole assegnazioni di risorse e bilancio regionale.

In tal senso depongono chiaramente le norme della nuova legge regionale n. 10/2013.

Prevede, infatti, il primo comma dell'art. 15 della legge citata che "(...) *il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse finanziarie trasferite al gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, i relativi impieghi, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati*".

La ricordata evidenza, ordinatamente disposta per singole voci, appare funzionale a rendere effettive le finalità di trasparenza e pubblicità alle quali devono ispirarsi le spese effettuate dai gruppi consiliari con le risorse pubbliche trasferite dal bilancio regionale.

Finalità, ancora, in vista delle quali il successivo articolo 15 bis prevede l'onere di allegazione dei rendiconti al conto consuntivo del Consiglio regionale, la pubblicazione nel sito istituzionale del Consiglio medesimo unitamente agli atti adottati dalla Sezione regionale della Corte dei conti; l'istituzione, a carico della Regione, di un sistema informativo al quale saranno fatti confluire tutti i dati relativi ai finanziamenti a qualsiasi titolo erogati ai gruppi consiliari, nonché, infine, la pubblicazione di questi ultimi dati nel sito istituzionale dell'Ente regionale e la relativa messa a disposizione alla Corte dei conti, al MEF-RGS e alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici prevista all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (legge delega per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali).

Quanto, poi, ai singoli criteri cui la Sezione ha uniformato il proprio controllo, gli stessi vengono qui di seguito esplicitati:

a) conformità delle spese inserite nei Rendiconti ai principi di veridicità e correttezza prescritti ai sensi dell'art. 1 del Regolamento;

b) utilizzo dei contributi a carico del bilancio del consiglio regionale esclusivamente per scopi istituzionale del Consiglio Regionale (art.12 della Legge regionale n.10/2013 e art.2 del Regolamento);

c) rispetto della normativa regionale vigente per la disciplina delle spese di personale intestate ai Gruppi (art.7 della Legge regionale 10/2013 e art.3 del Regolamento);

d) rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti (art.4 del Regolamento);

e) rispetto degli obblighi di registrazione degli acquisti di beni strumentali (art.11 della legge regionale 10/2013 e art.6 del Regolamento);

f) rispetto degli adempimenti di rendicontazione prescritti in capo al Presidente del Gruppo consiliare (art.7 del Regolamento).

II.1. Conformità delle spese inserite nei Rendiconti ai principi di veridicità e correttezza prescritti ai sensi dell'art. 1 del Regolamento.

Il Regolamento di attuazione della Legge regionale del 28 ottobre 1980, n.52 (concernente l'impiego dei contributi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi consiliari e le II Regolamento di attuazione della Legge regionale del 28 ottobre 1980, n. 52 (concernente l'impiego dei contributi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi consiliari e le modalità per la rendicontazione della relativa spesa) ha codificato nella veridicità e nella correttezza i principi fondamentali cui devono conformarsi le spese inserite nei Rendiconti dei gruppi consiliari a decorrere dall'esercizio 2013.

L'art. 1, comma 2, in particolare, definisce la veridicità della spesa in termini di corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute; la correttezza attiene *"alla coerenza delle spese con l'attività istituzionale del Gruppo consiliare"*.

In conformità al quarto comma dell'art.12 della L.10/2013, inoltre, il Regolamento disciplina una serie di divieti di utilizzo dei contributi corrisposti dal consiglio regionale.

A tale fine, ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo; non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali o periferici dei partiti o di movimenti politici o delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi.

Inoltre, i Gruppi non possono erogare i contributi ricevuti dal Consiglio regionale e/o intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, nonché con i candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale e fino alla proclamazione degli eletti; non sono consentite spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente la data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di *"par condicio"*.

Lo stesso Regolamento prevede inoltre altri casi di divieto relativi a: spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere; spese per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario; spese relative all'acquisto di automezzi.

II.2. Conformemente alle previsioni dell'art. 12 della legge regionale n. 10/2013, nonché in ossequio al c.d. principio di *"coerenza della spesa"* posto all'art. 1, comma 2, del Regolamento, il successivo articolo 2 del Regolamento prevede una elencazione di finalità per le quali è consentito l'utilizzo dei contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale, tutte riconducibili a scopi istituzionali del Consiglio Regionale.

Nei limiti del suddetto principio di coerenza della spesa, il contributo per spese di funzionamento può essere utilizzato esclusivamente per le seguenti spese di funzionamento:

- a) di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione;
- b) per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su supporti informatici;
- c) telefoniche e postali;
- d) per la promozione istituzionale dell'attività del gruppo consiliare e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo;

e) per l'acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del gruppo consiliare o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo;

f) per incarichi di consulenza, studio e ricerca, i cui incarichi siano stati conferiti con contratti stipulati dal Presidente del gruppo consiliare;

g) di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa, quali ospitalità e accoglienza;

h) per l'acquisto di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative dei gruppi, quali spese per l'acquisto e il noleggio di cellulari e dotazioni informatiche e di ufficio;

i) per altre spese relative all'attività istituzionale del gruppo, debitamente motivate dal Presidente del gruppo.

A margine di tale elencazione, assume rilievo la previsione, recata dal comma 2 dell'articolo 2, del Presidente del Gruppo consiliare come unico soggetto legittimato a stipulare i contratti per prestazioni consulenziali di cui alla precedente lettera f), non potendo tale spesa essere finanziata per contratti di consulenza, studio e ricerca sottoscritti da altri soggetti.

Q

II.3 Con specifico riferimento alle spese di personale, l'art. 7 della Legge regionale ha provveduto ad inserire nella L. 52/80 l'art. 4 bis, in base al quale l'ammontare complessivo annuale delle risorse finanziarie destinate alla spesa per il personale assegnato ai Gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 4 non può eccedere il costo di una unità appartenente alla categoria D, posizione economica 6, comprensivo degli oneri a carico della Regione, moltiplicato per il numero dei consiglieri regionali.

Il citato art. 4 bis prosegue quindi fissando una serie di ulteriori previsioni e criteri volti a delimitare ulteriormente l'ambito di effettivo utilizzo delle spese di personale.

Alla luce di tale rilevante novella legislativa, l'art.3 del Regolamento ha quindi provveduto a disciplinare le suddette spese nel modo che segue: *" La quota di contributo per le spese di personale di cui all'articolo 4bis, comma 6, della legge regionale 52/1980 è erogata dietro specifica richiesta del Presidente del gruppo consiliare da inviare al Presidente del Consiglio regionale entro il mese di settembre di ciascun anno, ai fini dell'utilizzo nell'esercizio finanziario successivo. Il Presidente del gruppo consiliare provvede alla stipula dei contratti di lavoro del personale di cui al comma 1 e assolve tutti i relativi obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. La quota di contributo per le spese di personale di cui al comma 1 è erogata in rate mensili".*

È da notare quindi che in virtù della disciplina oggi vigente le spese di personale sono effettuabili solo alla luce di parametri ben definiti.

Inoltre, per poter essere sostenute con i contributi a carico del bilancio regionale, le spese di personale devono riguardare specificamente contratti sottoscritti dal Presidente del gruppo consiliare che, analogamente a quanto avviene per i contratti di collaborazione e consulenza, viene riconosciuto come unico soggetto legittimato all'assunzione di tale tipologia di spesa (il Presidente del gruppo consiliare, in tal modo, si assume anche tutti gli obblighi e gli

adempimenti propri del datore di lavoro).

II.4 Rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti (art.4 del Regolamento);

In merito alla tracciabilità dei pagamenti, già l'art. 4 del D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, di recepimento delle Linee Guida adottate dalla Conferenza permanente Stato - Regioni per la rendicontazione delle spese effettuate dai Gruppi consiliari delle Regioni, a statuto ordinario, aveva prescritto l'accredito dei fondi erogati dal Consiglio regionale al Gruppo consiliare in un conto corrente bancario intestato al Gruppo medesimo. Pari obbligo di tracciabilità veniva posto dalla normativa citata con riferimento alle operazioni di gestione del conto corrente, nel rispetto della normativa, volta per volta, vigente nel settore. Logico corollario è che nessuna movimentazione delle somme a disposizione del Gruppo possa essere effettuata in violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità.

Le previsioni delle Linee Guida relative ai descritti obblighi di tracciabilità dei pagamenti sono state riprese anche dal Regolamento attuativo della legge regionale n. 10/2013 per i Gruppi della regione Friuli Venezia Giulia.

In particolare, l'art.4 del Regolamento ha disciplinato la tracciabilità dei pagamenti prevedendo che: *"I contributi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi consiliari sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al gruppo consiliare, indicato ad inizio legislatura dal Presidente del gruppo, ai fini di assicurare la tracciabilità dei pagamenti. Il Presidente del gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile, l'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile. I gruppi consiliari sono obbligati alla tenuta di scritture contabili inerenti i contributi di cui agli articoli 2 e 3 ed alla conservazione dei titoli di spesa. Le scritture contabili consistono in un registro da compilare manualmente, ovvero in una raccolta di fogli formato A4, prenumerati e vidimati, anche mediante procedure digitali, dal Segretario generale, utilizzabili in caso di dati contabili conservati su supporto informatico, entrambi forniti dagli uffici del Consiglio regionale. Nelle scritture contabili è trascritto, in ordine cronologico, l'ammontare dei contributi ricevuti e degli interessi maturati, così come risultanti dall'estratto conto. Ogni altra entrata al conto corrente intestato al gruppo consiliare deve essere debitamente motivata dal Presidente del gruppo. Nelle scritture contabili è trascritto, in ordine cronologico, l'ammontare delle spese sostenute così come risultanti dall'estratto conto, con l'indicazione della data, del titolo di spesa e della relativa causale. Ogni movimento di spesa deve essere effettuato tramite bonifico bancario o altro metodo di pagamento nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. In caso di sostituzione del Presidente di un gruppo, l'assunzione in carico della tenuta delle scritture contabili e dei relativi titoli di spesa avviene previa redazione di apposito verbale che rimane allegato alle scritture medesime. Ogni gruppo consiliare può adottare un disciplinare interno per il proprio funzionamento e la tenuta della contabilità nel rispetto del presente regolamento".*

Alla luce della disciplina regionale, pertanto, deve essere sottolineato il ruolo riconosciuto al Presidente del gruppo consiliare quale soggetto responsabile, oltre che della regolare tenuta dei registri, anche della corretta effettuazione delle spese.

II.5. Rispetto degli obblighi di registrazione degli acquisti di beni strumentali (art. 11

della legge regionale 10/2013 e art. 6 del Regolamento).

Di particolare interesse, ai fini degli acquisti dei beni strumentali, è la previsione della tenuta di un registro di inventario, consegnato ai Presidenti dei gruppi ad inizio legislatura, sul quale vengono annotati tutti gli acquisti di beni durevoli che sono strumentali all'esercizio delle attività del gruppo stesso.

I beni strumentali risultanti dall'inventario al termine della legislatura, ovvero alla data di scioglimento del Gruppo, qualora anticipata, vengono acquisiti al patrimonio del Consiglio regionale - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

II.6. Rispetto degli adempimenti di rendicontazione prescritti in capo al Presidente del Gruppo consiliare (art.7 del Regolamento).

Di particolare interesse è, infine, la nuova disciplina sulla rendicontazione delle spese sostenute dai Gruppi consiliari.

A tal riguardo, l'art. 7 del Regolamento è integrato da un modello di rendiconto [allegato A) al regolamento].

In base alla nuova disciplina, pertanto, entro il 31 gennaio, Il Presidente del gruppo consiliare trasmette al Presidente del Consiglio regionale un rendiconto di esercizio annuale delle spese effettuate con i fondi erogati dal Consiglio regionale nell'esercizio finanziario precedente, redatto secondo il detto modello di rendicontazione.

Il rendiconto così redatto è sottoscritto dal Presidente del gruppo che ne attesta la veridicità e correttezza. Al rendiconto è allegato il registro delle scritture contabili relativo all'anno di gestione e copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale della documentazione contabile è conservata dal Presidente del gruppo consiliare per la durata della legislatura.

Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o dallo scontrino fiscale.

Per le spese di personale sostenute direttamente dal gruppo consiliare e per quelle sostenute per incarichi di consulenza, studio e ricerca al rendiconto deve essere allegata copia del relativo contratto di lavoro o di incarico nonché la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi.

Gli eventuali saldi attivi della gestione annuale sono riportati in avanzo nell'esercizio successivo.

I rendiconti, infine, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione, ai fini del successivo inoltrare alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Alla fine della legislatura e, comunque, in caso di cessazione del gruppo, il rendiconto è predisposto per il periodo dal 1° gennaio al giorno precedente la prima riunione del nuovo Consiglio regionale ovvero al giorno di cessazione del gruppo.

In tali casi i rendiconti sono trasmessi al Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni decorrenti dalla data della prima riunione del nuovo Consiglio regionale o di cessazione del gruppo per la sottoposizione al controllo intestato alla sezione regionale della Corte dei

conti.

Gli eventuali saldi attivi risultanti al termine della legislatura ovvero alla data di cessazione del gruppo sono versati al bilancio del Consiglio regionale entro il termine fissato dall'Ufficio di Presidenza.

Al termine della legislatura, ovvero alla data di cessazione del gruppo, l'originale della documentazione contabile afferente le spese rendicontate dal gruppo consiliare è depositata dal Presidente del gruppo presso il Consiglio regionale.

III. Sulla base di tali premesse, il Collegio, nella verifica dei rendiconti presentati dai Gruppi consiliari "Partito democratico", "Popolo della Libertà", "Cittadini", "Movimento 5 Stelle", "Sinistra Ecologia e Libertà", "Autonomia Responsabile", "Lega Nord" e "Misto", in relazione all'esercizio 2013-periodo 13 maggio/31 dicembre 2013-ha riscontrato le irregolarità e le carenze documentali specificate di seguito, nell'Allegato "A" alla presente delibera, della quale costituisce parte integrante ed essenziale.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia ritiene essenziale la compiuta effettuazione del complesso degli adempimenti normativamente previsti anche con riguardo ai rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 1 gennaio-12 maggio 2013, per i quali il termine per il controllo decorrerà dalla data di effettiva trasmissione e avvenuta ricezione;

per i rendiconti trasmessi dal Presidente della Regione con nota prot. n. 2022 del 14 febbraio 2014 dispone la comunicazione delle osservazioni, per come formulate nell'Allegato alla presente ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e assegna il termine di giorni trenta per la regolarizzazione dei rendiconti e della documentazione carente.


ORDINA

alla Segreteria di procedere all'immediata trasmissione di copia conforme alla presente deliberazione e del relativo Allegato, che ne costituisce parte integrante, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia.

Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 27 febbraio 2014.

Il Relatore

Oriella Martorana



Depositato in Segreteria in data

11/03/14



Il Presidente

Carlo Chiappinelli



Il preposto al Servizio di supporto

Dott. Andrea Gabrielli



ALLEGATO "A"

RENDICONTO GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO

Con riferimento al rendiconto presentato dal gruppo consiliare PD si formulano i seguenti rilievi partitamente per ciascuno dei profili sotto indicati.

Preliminarmente si osserva che la legge regionale 54/1973 e la legge regionale 52/1980, come novellata dalla LR 10/2013, disciplinano la corresponsione dei contributi a carico del bilancio regionale ai Gruppi consiliari. Nei prospetti forniti non sono stati indicati gli elementi utili al fine di consentire la verifica dell'esatta quantificazione degli importi assegnati al Gruppo, anche in correlazione con la compiuta verifica circa l'impiego delle risorse attribuite.

Si rileva altresì:

la mancata indicazione delle testate da acquistare e poi acquistate; la mancata specificazione delle modalità di utilizzo (contenuto ecc.) del pacchetto SMS, malgrado il costo esiguo (100 euro).

Ad esse si aggiunge la mancanza dell'attestazione di veridicità e correttezza da rilasciarsi a cura del Presidente del gruppo consiliare ai sensi dell'art. 15 della LR 52/1980, come sostituito dall'art. 15 della LR 10/2013, e dall'art. 7, comma 2 del Regolamento di attuazione della LR 52/80 approvato con delibera n. 69 del 30.10.2013 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Infine, la legge regionale 54/1973 e la legge regionale 52/1980, come novellata dalla LR 10/2013, disciplinano la corresponsione dei contributi a carico del bilancio regionale ai gruppi consiliari. Q

S3) SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI

Ricevute fiscali n. 385 del 31/5/2013; 802 del 30/6/2013; 629 del 31/7/2013; 678 del 31/8/2013; 785 del 30/9/2013; 921 del 31/10/2013; 1034 del 30/11/2013. Manca l'indicazione delle testate di giornali acquistate benché, nell'autorizzazione di spesa del capogruppo, vi sia il riferimento all'acquisto di circa 6 testate nazionali e locali.

S5) SPESE TELEFONICHE E DITRASMISSIONE DATI

Fattura n. 20131549933 del 31/8/2013; Trattasi di acquisto di un pacchetto di 2000 SMS. Non emerge con chiarezza il collegamento con l'attività istituzionale del gruppo.

RENDICONTO GRUPPO CONSILIARE PDL

Con riferimento al rendiconto presentato dal gruppo consiliare PDL si formulano i seguenti rilievi partitamente per ciascuno dei profili sotto indicati.

Preliminarmente si osserva che la legge regionale 54/1973 e la legge regionale 52/1980, come novellata dalla LR 10/2013, disciplinano la corresponsione dei contributi a carico del bilancio regionale ai Gruppi consiliari. Nei prospetti forniti non sono stati indicati gli elementi utili al fine di consentire la verifica dell'esatta quantificazione degli importi assegnati al Gruppo.

1) ATTESTAZIONE DI VERIDICITÀ E CORRETTEZZA DEL RENDICONTO

Il prospetto di rendiconto risulta privo dell'attestazione di veridicità e correttezza da rilasciarsi a cura del Presidente del gruppo consiliare ai sensi dell'art. 15 della LR 52/1980, come sostituito dall'art. 15 della LR 10/2013, e dall'art. 7, comma 2 del Regolamento di attuazione della LR 52/80 approvato con delibera n. 69 del 30.10.2013 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2) PRESENZA DEGLI ALLEGATI DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE INSERITA NEL RENDICONTO

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, della LR 52/1980 nonché dell'art. 7, comma 4, del Regolamento n. 69/2013, per le spese sostenute per incarichi di consulenza, studio e ricerca, al rendiconto deve essere allegata copia del relativo contratto di lavoro o di incarico, nonché la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi.

Gli articoli 2, comma 2 e 3, comma 2 del Regolamento n. 69/2013 pongono tali adempimenti in capo al Presidente del gruppo consiliare.

A tale proposito, a fronte dell'esposizione a rendiconto di spese riferite a due incarichi di consulenza (dott. Vittorio Sgueglia della Marra e dott. Giancarlo Crevatin), non vengono allegati il contratto riguardante il rapporto con il dott. Crevatin e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali con riferimento ad entrambe le posizioni. 9

3) TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Sotto il profilo della tracciabilità dei pagamenti, disciplinata dall'art. 15 comma 1 della LR 52/1980, nonché dall'art. 4 del Regolamento di attuazione n. 69/2013, sono presenti alcune spese di cancelleria (per l'importo di euro 104,01) e postali (ricevuta di euro 39,20 per l'acquisto di francobolli che, tra l'altro, contiene un errore di calcolo), per un totale di euro 143,21, sostenute in contanti e quindi non tracciate. I pagamenti sono stati effettuati utilizzando un fondo cassa la cui istituzione - pur tracciata - non è prevista dalle disposizioni normative e regolamentari.

4) AUTORIZZAZIONE DI SPESA DEL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Regolamento di attuazione n. 69 /2013 il Presidente del gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile, l'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

Pur dando atto della presenza dell'autorizzazione per ogni spesa sostenuta, si rileva che con riferimento a quasi tutte le voci di spesa (fatta eccezione per le spese di cancelleria e postali, sostenute con il fondo cassa precedentemente autorizzato) l'autorizzazione, nonostante preceda il versamento delle somme, è successiva al sorgere dell'obbligazione o all'emissione del titolo di spesa

5) VERIDICITÀ E CORRETTEZZA DELLE SPESE

Secondo l'art. 1 comma 1 del Regolamento di attuazione n. 69 /2013, ogni spesa sostenuta dai gruppi consiliari deve essere destinata agli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio regionale e deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza (coerenza delle spese con l'attività istituzionale del gruppo consiliare).

Tra le spese esposte a rendiconto è presente, alla voce "spese logistiche", una fattura per l'affitto di una sala riunioni intestata al Consiglio regionale anziché al Gruppo consiliare PDL. Tale aspetto, unitamente all'ulteriore profilo riguardante il fatto che la medesima spesa non risulta compiutamente circostanziata (la fattura si riferisce infatti all'affitto di una sala per il 12.07.2013, il preventivo di spesa riguarda una sala meeting e servizi congressuali per 300

persone, l'autorizzazione di spesa riconduce tautologicamente l'uscita a iniziative di divulgazione dell'attività e dei programmi del Gruppo anche mediante stampa, manifesti, pubblicazioni o altri mezzi o sistemi di informazione, la richiesta di rimborso di una quota parte della spesa nei confronti di altri due Gruppi la riconduce ad un convegno realizzato dalla coalizione di centrodestra), non consentono, in assenza dell'indicazione dettagliata della specifica occasione della sua effettuazione, la verifica dell'attinenza alle finalità del mandato e dell'attività del Gruppo.

Analoghe ragioni si richiamano circa l'inserimento, tra le spese di rappresentanza, di una fattura per un necrologio in relazione alla quale la mancata indicazione del ruolo del defunto e della relazione intercorrente con il Gruppo non consente di valutare la coerenza della spesa.

6) SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA

Oltre agli aspetti già indicati al precedente punto 2), si rileva un'incongruenza tra le previsioni contenute nel contratto stipulato con il dott. Sgueglia della Marra con riferimento al compenso e le fatture emesse dal collaboratore. Il contratto pattuisce infatti un compenso lordo (da corrispondere da parte di tre gruppi consiliari: PDL, Gruppo Misto e Autonomia Responsabile) pari ad euro 3.550,00 mensili (poi ridotti ad euro 3.121,00 lordi mensili a partire dal mese di settembre) più gli aggravii di legge. Le fatture, di fatto, pongono alla base del calcolo della ritenute previdenziali e dell'IVA tale compenso definito "lordo", determinando in tal modo un corrispettivo maggiore rispetto al lordo contrattuale. Si rende quindi necessario un chiarimento rispetto alla definizione di "compenso lordo" ed "aggravii di legge".

7) SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO

Si richiama quanto espresso nell'ultima parte del punto 5) circa le spese riguardanti un necrologio in assenza di indicazioni circostanziate.

8) ALTRE SPESE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DEL GRUPPO

Sono ascritte a questa voce le spese per la costituzione del fondo cassa, per le quali valgono le considerazioni precedentemente formulate al punto 3).

Dovrebbero inoltre, per correttezza espositiva, essere ricondotte a questa voce anche le spese sostenute per i bonifici bancari che invece, con riguardo a tutte le spese sostenute, sono state contabilizzate e ricomprese nelle specifiche uscite.

9) FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

In aggiunta a quanto già rilevato in apertura del presente rilievo circa l'assenza nel rendiconto di elementi utili a consentire l'esatta quantificazione delle risorse trasferite al Gruppo, si rileva altresì un ulteriore aspetto relativo al contributo intestato al gruppo ai sensi dell'art. 8 della LR 52/1980. Al fine di consentire il corretto impiego dello stesso, anche nei termini eventuali del versamento del residuo inutilizzato al Consiglio regionale, è necessario precisare se tale contributo sia stato attribuito ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 8 o piuttosto del comma 3 della LR 52/1980. In ogni caso si ritiene che l'esposizione contabile di tale somma, diversamente da quanto avvenuto, dovrebbe essere distinta dal contributo di funzionamento utilizzando all'uopo la voce "altre Entrate".

10) ALTRE ENTRATE

Sono esposte, nell'ambito di questa voce, delle quote versate a titolo di rimborso al Gruppo PDL dal Gruppo Autonomia responsabile e dal Gruppo Misto a fronte di spese sostenute dal primo per l'acquisto di beni o servizi fruiti da tutti e tre (nella fattispecie, affitto della sala meeting e acquisto di abbonamenti di quotidiani on-line). Non risultano peraltro indicati i criteri e le modalità di riparto utilizzati ai fini della determinazione degli importi posti a carico di ciascuno pro-quota.

RENDICONTO GRUPPO CONSILIARE CITTADINI

Con riferimento al rendiconto presentato dal gruppo consiliare CITTADINI si formulano i seguenti rilievi partitamente per ciascuno dei profili sotto indicati.

FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

La legge regionale 54/1973 e la legge regionale 52/1980, come novellata dalla LR 10/2013, disciplinano la corresponsione dei contributi a carico del bilancio regionale ai gruppi consiliari. Nei prospetti forniti non sono stati indicati gli elementi utili al fine di consentire la verifica dell'esatta quantificazione degli importi assegnati al gruppo anche in correlazione con la compiuta verifica circa l'impiego delle risorse attribuite.

AUTORIZZAZIONE DEL PRESIDENTE DEL GRUPPO PER LE SINGOLE VOCI DI SPESA

Tutte le spese a carico del Gruppo sono state sostenute direttamente dal Presidente attraverso il conto corrente intestato al Gruppo consiliare regionale Cittadini. Pertanto, vi è un'autorizzazione unica e generale ma non sussiste l'autorizzazione per le singole voci di spesa evidenziate nel rendiconto.

S3) SPESE PER LIBRI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI € 1.937,63

- 1) Generica descrizione delle fatture per acquisto giornali (non specificata la tipologia del giornale) per le seguenti fatture: Fatture n. 625, n. 504, n. 542, n. 680, n. 787, n. 923, n. 1036 e n. 1125 per un totale complessivo di € 1.577,65.
- 2) Scritture contabili (giornale di cassa): si rileva la mancanza della causale di spesa per l'acquisto dei giornali.

S6) SPESE PER REDAZIONE - STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE € 841,80

Scritture contabili (giornale di cassa): si rileva la mancanza della causale di spesa inerente la comunicazione tramite web.

S8) SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO € 366,00

- 1) Spesa per affitto sala relativa a un convegno: manca la documentazione sulla natura del convegno.
- 2) Scritture contabili (giornale di cassa): si rileva la mancanza della causale di spesa per l'affitto sala di cui al punto precedente.

S11) SPESE PER ACQUISTO O NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO € 248,75

Scritture contabili (giornale di cassa): si rileva la mancanza della causale di spesa inerente l'acquisto di dotazioni di ufficio.

S12) SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE CON LA QUOTA GESTITA DAL GRUPPO € 6.644,53

- 1) Nella spesa per il personale sono stati contabilizzati € 6.644,53, che dovrebbero invece rientrare nella tipologia delle spese "per incarichi di consulenza, studio e ricerca". Si tratta dei seguenti contratti:
 - Babich: impostazione sistema di contabilità del gruppo-contratto di lavoro accessorio;
 - Calovini: modifiche sito internet gruppo-contratto di lavoro accessorio;
 - Cantiello: realizzazione sistema comunicazione tra il gruppo e i cittadini fvg (social network, stampa, attività di promozione)-contratto di lavoro a progetto;
 - Zanchin: gestione personale-contratto di incarico professionale e continuativo.

Si rileva, altresì, dalle risultanze delle scritture contabili e dal rendiconto, che le corrispondenti voci di entrata sono rappresentate come "Fondi trasferiti per spese di personale (art. 4bis c. 6 L.R. 52/1980)", pari complessivamente a € 16.737,64. A tal riguardo si chiedono chiarimenti in merito all'effettivo ottenimento del contributo, nonché in merito alla conseguente riduzione della quota di budget di cui al c. 3, art. 4bis L.R. 52/1980.

- 2) Scritture contabili (giornale di cassa): si rileva la mancanza della causale di spesa solo per un contratto di incarico professionale e continuativo avente ad oggetto la gestione del personale (contratto Zanchin).

S15) ALTRE SPESE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DEL GRUPPO € 16.661,45

Finanziamento sostitutivo (art. 8, c. 3, L.R. 52/1980): si rileva che il pagamento relativo al contratto di collaborazione Sig. Martini, effettuato con il finanziamento sostitutivo, è stato eseguito in data 10.09.2013, mentre ai sensi dell'art. 47, c. 3 della L. 10/2013 il contributo sostitutivo deve essere utilizzato entro il 31 agosto 2013, quindi in data antecedente il pagamento. Tuttavia, nonostante il pagamento sia avvenuto a settembre, il contratto è stato stipulato a maggio 2013 e la prestazione si è conclusa il 30 agosto 2013.

Q

RENDICONTO GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE

Con riferimento al rendiconto presentato dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle si formulano i seguenti rilievi, partitamente per ciascuno dei profili sotto indicati.

Preliminarmente, si osserva che la legge regionale 54/1973 e la legge regionale 52/1980, come novellata dalla LR 10/2013, disciplinano la corresponsione dei contributi a carico del bilancio regionale ai gruppi consiliari. Nei prospetti forniti non sono stati indicati gli elementi utili al fine di consentire la verifica dell'esatta quantificazione degli importi assegnati al gruppo anche in correlazione con la compiuta verifica circa l'impiego delle risorse attribuite.

Si rilevano altresì 1) la mancata indicazione delle testate acquistate; 2) la mancata indicazione dell'oggetto di 3 convegni su 5; 3) la mancata specificazione delle finalità per cui si è provveduto all'acquisto della videocamera (euro 482,51) e "roll up" (euro 231,79).

Ad esse si aggiunge la mancanza dell'attestazione di veridicità e correttezza da rilasciarsi a cura del Presidente del gruppo consiliare ai sensi dell'art. 15 della LR 52/1980, come sostituito dall'art. 15 della LR 10/2013, e dall'art. 7, comma 2 del Regolamento di attuazione della LR 52/80 approvato con delibera n. 69 del 30.10.2013 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

S8) SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI ED ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO

Fattura n. 437384 del 28/11/2013. Sarebbe opportuno allegare alla fattura una copia del volantino descritto oppure fornire una descrizione più accurata direttamente nel documento.

S9) SPESE LOGISTICHE

Fatture n. 19 del 13/9/2013; n. 154 del 21/9/2013 e 20/74 del 26/11/2013. Si riferiscono a noleggi di sale per riunioni varie senza indicazioni sull'attività svolta, tale da poterla riferire inequivocabilmente a quella istituzionale del gruppo.

S11) SPESE PER ACQUISTO O NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO

Scontrino fiscale n. MU33500671 del 19/9/2013 e fattura n. f003054 del 2/10/2013. Non risultano esplicitati i motivi che hanno determinato l'acquisto di una videocamera e di una struttura *roll up* (presumibilmente uno schermo trasportabile) in ossequio, sempre, al principio di coerenza delle spese quale criterio generale di riscontro.

RENDICONTO GRUPPO CONSILIARE SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA'

Con riferimento al rendiconto presentato dal gruppo consiliare PDL si formulano i seguenti rilievi partitamente per ciascuno dei profili sotto indicati:

Preliminarmente si osserva che la legge regionale 54/1973 e la legge regionale 52/1980, come novellata dalla LR 10/2013, disciplinano la corresponsione dei contributi a carico del bilancio regionale ai gruppi consiliari. Nei prospetti forniti non sono stati indicati gli elementi utili al fine di consentire la verifica dell'esatta quantificazione degli importi assegnati al gruppo anche in correlazione con la compiuta verifica circa l'impiego delle risorse attribuite.

Il prospetto di rendiconto risulta privo dell'attestazione di veridicità e correttezza da rilasciarsi a cura del Presidente del gruppo consiliare ai sensi dell'art. 15 della LR 52/1980, come sostituito dall'art. 15 della LR 10/2013, e dall'art. 7, comma 2 del Regolamento di attuazione della LR 52/80 approvato con delibera n. 69 del 30.10.2013 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Nell'ambito delle spese indicate dal Regolamento sono state effettuate:

S3) SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI

Una fattura è riferibile al gruppo editoriale l'Espresso per abbonamenti *on line* a quotidiani locali (il Piccolo, il Messaggero Veneto) ed è stata pagata con bonifico bancario.

Esiste poi un bonifico complessivo di € 444,10 a favore di un Consigliere del Gruppo che aveva chiesto l'autorizzazione all'acquisto di "una congrua dotazione di riviste e quotidiani", in data 20/5/2013. Per giustificare la spesa sono state allegate diverse ricevute di rivendite giornali intestate non al Consigliere-acquirente ma al Gruppo consiliare. La spesa così dimostrata è stata quindi rimborsata, previa autorizzazione del Capogruppo di data 11/11/2013. Non compaiono, in questo caso, riferimenti alle pubblicazioni acquistate, che andrebbero invece esplicitate.

RENDICONTO DEL GRUPPO CONSILIARE AUTONOMIA RESPONSABILE

Con riferimento al rendiconto presentato dal gruppo consiliare PDL si formulano i seguenti rilievi partitamente per ciascuno dei profili sotto indicati:

FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

Preliminarmente si osserva che la legge regionale 54/1973 e la legge regionale 52/1980, come novellata dalla LR 10/2013, disciplinano la corresponsione dei contributi a carico del bilancio regionale ai gruppi consiliari. Nei prospetti forniti non sono stati indicati gli elementi utili al fine di consentire la verifica dell'esatta quantificazione degli importi assegnati al gruppo anche in correlazione con la compiuta verifica circa l'impiego delle risorse attribuite.

ATTESTAZIONE DI VERIDICITÀ E CORRETTEZZA DEL RENDICONTO

Il prospetto di rendiconto risulta privo dell'attestazione di veridicità e correttezza da rilasciarsi a cura del Presidente del gruppo consiliare ai sensi dell'art. 15 della LR 52/1980, come sostituito dall'art. 15 della LR 10/2013, e dall'art. 7, comma 2 del Regolamento di attuazione della LR 52/80 approvato con delibera n. 69 del 30.10.2013 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

S3) SPESE PER LIBRI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI € 102,84

Abbonamento a "Il piccolo" e "Messaggero Veneto": la spesa è stata sostenuta dal gruppo PDL e riaddebitata al gruppo Autonomia responsabile per la quota di competenza pari a € 102,84. Non risulta con chiarezza secondo quali criteri sia stata calcolata la quota di competenza fra i vari Gruppi.

S7) SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA - STUDIO E RICERCA € 9.687,66

- 1) Contratto con Vittorio Sgueglia: si rileva un'incongruenza tra le previsioni contenute nel contratto stipulato con il dott. Sgueglia della Marra con riferimento al compenso e le fatture emesse dal collaboratore. Il contratto pattuisce infatti un compenso lordo (da corrispondere da parte di tre gruppi consiliari: PDL, Gruppo Misto e Autonomia Responsabile) pari ad euro 3.550,00 mensili (poi ridotti ad euro 3.121,00 lordi mensili a partire dal mese di settembre) più gli aggravii di legge. Le fatture, di fatto, pongono alla base del calcolo della ritenute previdenziali e dell'IVA tale compenso definito "lordo", determinando in tal modo un corrispettivo maggiore rispetto al lordo contrattuale. Si rende quindi necessario un chiarimento rispetto alla definizione di "compenso lordo" ed "aggravii di legge".
- 2) Con riferimento alla parcella del commercialista Crevatin (redazione del regolamento di contabilità), non sussiste copia della lettera di incarico.

S9) SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALA PER CONVEGNO) € 174,86

- 3) Spesa per affitto sala relativa a un convegno: manca documentazione sulla natura del convegno.

Quota di competenza per affitto sala: la spesa è stata sostenuta dal gruppo PDL e riaddebitata al gruppo Autonomia responsabile per la quota di competenza pari a € 172,86. Non risulta con chiarezza secondo quali criteri sia stata calcolata la quota di competenza fra i vari Gruppi.

RENDICONTO GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD

Con riferimento al rendiconto presentato dal gruppo consiliare LEGA NORD si formulano i seguenti rilievi partitamente per ciascuno dei profili sotto indicati.

FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

Preliminarmente si osserva che la legge regionale 54/1973 e la legge regionale 52/1980, come novellata dalla LR 10/2013, disciplinano la corresponsione dei contributi a carico del bilancio regionale ai gruppi consiliari. Nei prospetti forniti non sono stati indicati gli elementi utili al fine di consentire la verifica dell'esatta quantificazione degli importi assegnati al gruppo anche in correlazione con la compiuta verifica circa l'impiego delle risorse attribuite.

ATTESTAZIONE DI VERIDICITÀ E CORRETTEZZA DEL RENDICONTO

Il prospetto di rendiconto risulta privo dell'attestazione di veridicità e correttezza da rilasciarsi a cura del Presidente del gruppo consiliare ai sensi dell'art. 15 della LR 52/1980, come sostituito dall'art. 15 della LR 10/2013, e dall'art. 7, comma 2 del Regolamento di attuazione della LR 52/80 approvato con delibera n. 69 del 30.10.2013 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

PRESENZA DEGLI ALLEGATI DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE INSERITA NEL RENDICONTO

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, della LR 52/1980 nonché dell'art. 7, comma 4, del Regolamento n. 69/2013, per le spese sostenute per incarichi di consulenza, studio e ricerca, al rendiconto deve essere allegata copia del relativo contratto di lavoro o di incarico nonché la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi.

Gli articoli 2, comma 2 e 3, comma 2 del Regolamento n. 69/2013 pongono tali adempimenti in capo al Presidente del gruppo consiliare.

A tale proposito, a fronte dell'esposizione a rendiconto delle spese riferite all'incarico di consulenza affidato al Sig. Matteo Santarossa, non risultano allegate la fattura e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

Q

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Sotto il profilo della tracciabilità dei pagamenti, disciplinata dall'art. 15 comma 1 della LR 52/1980 nonché dall'art. 4 del Regolamento di attuazione n. 69/2013, risulta attivato, peraltro in assenza di autorizzazione, un fondo cassa, estinto il mese successivo, la cui istituzione - pur tracciata - non è prevista dalle disposizioni normative e regolamentari. Non risulta peraltro che tale fondo sia stato utilizzato.

AUTORIZZAZIONE DI SPESA DEL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Regolamento di attuazione n. 69 /2013 il Presidente del gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile, l'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

Con riferimento all'acquisto di giornali risulta superato l'importo massimo autorizzato mentre le spese di tenuta conto risultano effettuate in assenza di autorizzazione. In più occasioni l'autorizzazione di spesa risulta essere cumulativa e rilasciata una sola volta per l'intero esercizio.

VERIDICITÀ E CORRETTEZZA DELLE SPESE

Secondo l'art. 1 comma 1 del Regolamento di attuazione n. 69 /2013, ogni spesa sostenuta dai gruppi consiliari deve essere destinata agli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio regionale e deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza (coerenza delle spese con l'attività istituzionale del gruppo consiliare).

Tra le spese esposte a rendiconto è presente, alla voce spese di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione, una fattura di una tipografia per lettere stampate e imbustate e buste stampate di euro 1.152,90 L'assenza di indicazioni più dettagliate (l'autorizzazione di spesa si riferisce genericamente alla realizzazione di stampe, buste e lettere per comunicazioni ai cittadini del gruppo Lega Nord), non consente la verifica dell'attinenza della spesa alle finalità del mandato e all'attività del gruppo.

Analogamente, sono necessarie precisazioni con riguardo ad una fattura inserita alla voce spese postali per euro 1.218,67 la cui causale riporta "pagamento posta target nazionale".

Anche in questo caso l'autorizzazione di spesa non consente la verifica dell'attinenza della stessa alle finalità del mandato e all'attività del gruppo in quanto si riferisce ad un generico acquisto di valori postali per spedizioni del gruppo per attività informativa/conoscitiva a favore dei cittadini.

SPESE LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI

Oltre agli aspetti già indicati al precedente punto 4), si rileva la presenza di ricevute generiche, prive quindi dell'indicazione dei titoli e dei numeri di copie, per l'acquisto di quotidiani ed illustrati per la sede di Pordenone.

SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE

Oltre a quanto già indicato al punto 5), si rileva la presenza di ricevute generiche per l'acquisto di valori postali senza indicazione di quantità e impiego.

SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA

Si richiama quanto indicato al precedente punto 2) circa l'assenza della fattura e della documentazione attinente l'adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. A ciò si aggiunge la mancanza di indicazioni nel contratto circa la qualifica professionale del collaboratore sig Matteo Santarossa nonché la mancanza di prescrizioni circa l'elaborato finale della prestazione.

SPESE PER L'ACQUISTO O NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO

Nell'ambito di questa voce di spesa è rendicontata una fattura di euro 162,77 per l'acquisto di una tim card con chiavetta. L'autorizzazione di spesa si riferisce, similmente, ad un acquisto di chiavetta internet, tim card e abbonamento per 12 mesi al fine di accedere alla rete internet per le attività del gruppo lega Nord fuori sede.

E' altresì allegata una fattura di euro 269,99 per l'acquisto di un pacchetto Office mac2013 con analogo autorizzazione di spesa.

Si rileva la necessità di ulteriori indicazioni circa le motivazioni a supporto di detti acquisti anche in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3, della LR 52/1980 e circa l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. 6, comma 1 del Regolamento di attuazione n. 69 /2013 inerenti la registrazione nell'inventario dei beni strumentali.

ALTRE SPESE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DEL GRUPPO

Sono ricondotte a questa voce le spese bancarie che peraltro non risultano né autorizzate né espressamente motivate come richiesto dall'art. 2, comma 1, lett. i) del Regolamento.

RENDICONTO DEL GRUPPO CONSILIARE GRUPPO MISTO

Con riferimento al rendiconto presentato dal gruppo consiliare GRUPPO MISTO si formulano i seguenti rilievi partitamente per ciascuno dei profili sotto indicati.

FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

Preliminarmente si osserva che la legge regionale 54/1973 e la legge regionale 52/1980, come novellata dalla LR 10/2013, disciplinano la corresponsione dei contributi a carico del bilancio regionale ai gruppi consiliari. Nei prospetti forniti non sono stati indicati gli elementi utili al fine di consentire la verifica dell'esatta quantificazione degli importi assegnati al gruppo anche in correlazione con la compiuta verifica circa l'impiego delle risorse attribuite.

ATTESTAZIONE DI VERIDICITÀ E CORRETTEZZA DEL RENDICONTO

Il prospetto di rendiconto risulta privo dell'attestazione di veridicità e correttezza da rilasciarsi a cura del Presidente del gruppo consiliare ai sensi dell'art. 15 della LR 52/1980, come sostituito dall'art. 15 della LR 10/2013, e dall'art. 7, comma 2 del Regolamento di attuazione della LR 52/80 approvato con delibera n. 69 del 30.10.2013 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

S3) SPESE PER LIBRI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI € 102,84

- 4) Abbonamento a "Il piccolo" e "Messaggero Veneto": la spesa è stata sostenuta dal gruppo PDL e riaddebitata al Gruppo Misto responsabile per la quota di competenza pari a € 102,84. Non risulta con chiarezza secondo quali criteri sia stata calcolata la quota di competenza fra i vari Gruppi.

S7) SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA - STUDIO E RICERCA € 8.455,98

1. Contratto con Vittorio Sgueglia: si rileva un'incongruenza tra le previsioni contenute nel contratto stipulato con il dott. Sgueglia della Marra con riferimento al compenso e le fatture emesse dal collaboratore. Il contratto pattuisce infatti un compenso lordo (da corrispondere da parte di tre gruppi consiliari: PDL, Gruppo Misto e Autonomia Responsabile) pari ad euro 3.550,00 mensili (poi ridotti ad euro 3.121,00 lordi mensili a partire dal mese di settembre) più gli aggravii di legge. Le fatture, di fatto, pongono alla base del calcolo della ritenute previdenziali e dell'IVA tale compenso definito "lordo", determinando in tal modo un corrispettivo maggiore rispetto al lordo contrattuale. Si rende quindi necessario un chiarimento rispetto alla definizione di "compenso lordo" ed "aggravii di legge".
2. Con riferimento alla parcella del commercialista Crevatin (redazione del regolamento di contabilità), non sussiste copia della lettera di incarico.
3. Scritture contabili (giornale di cassa): si rileva la mancanza della causale di spesa solo per contratto con Sgueglia.

S9) SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALA PER CONVEGNO) € 86,43

- 5) Spesa per affitto sala relativa a un convegno: manca la documentazione sulla natura del convegno.
- 6) Quota di competenza per affitto sala: la spesa è stata sostenuta dal gruppo PDL e riaddebitata al Gruppo Misto per la quota di competenza pari a € 86,43. Non risulta con chiarezza secondo quali criteri sia stata calcolata la quota di competenza fra i vari Gruppi.
- 7) Scritture contabili (giornale di cassa): si rileva la mancanza della causale di spesa per l'affitto sala di cui al punto 1).